

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso straordinario per titoli e per esami a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 834;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 835;

Visto l'art. 7 della legge 17 luglio 1949, n. 1176, e relativo regolamento 4 gennaio 1929, n. 39;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 14 ottobre 1947, n. 1241;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso straordinario per titoli e per esami a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. Il concorso è riservato:

a) al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, abbia almeno dieci anni di servizio;

b) al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbia almeno dieci anni di servizio;

c) a coloro che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano esercitato per almeno un anno, alle dipendenze del Ministero degli affari esteri funzioni di natura analoga e di rilievo pari a quelle normalmente affidate al personale della carriera diplomatico-consolare.

Ai fini delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), il servizio prestato alle dipendenze del Ministero degli affari esteri è valutato in misura doppia.

Ai fini delle disposizioni di cui alla lettera c), il servizio prestato dai funzionari civili di ruolo di gruppo 4 delle Amministrazioni dello Stato, che abbiano almeno cinque anni di servizio, è valutato in misura doppia.

La natura e il rilievo delle funzioni esercitate da coloro che aspirano ad essere ammessi al concorso in base alla lettera c) sono valutati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 32 diretta al Ministro per gli affari esteri e corredata dai documenti prescritti deve essere fatta pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale) entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli effetti del termine suindicato la data in arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data appostovi dal competente ufficio del Ministero.

Le domande giunte dopo il termine stabilito ovvero sfornite dei documenti prescritti non saranno prese in esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio.

La domanda deve indicare con precisione nome, cognome, paternità, residenza dell'aspirante e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e che gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine di giorni sessanta la sola domanda di ammissione al concorso salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati dovranno specificare le due lingue estere nelle quali desiderano sostenere le prove di esame giusta gli articoli 1 e 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, e dovranno altresì indicare le altre lingue estere in cui desiderino essere esaminati.

Nella domanda i candidati dovranno indicare se abbiano partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli

affari esteri, specificandone, in caso affermativo, la data e il risultato. Eventuali dichiarazioni incomplete o non conformi al vero determineranno l'esclusione dal concorso.

Art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti tutti in lingua italiana:

1) estratto dell'atto di nascita in conformità al regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato ha, alla data del presente bando, compiuto l'età di 22 anni;

2) originale o copia autenticata da un notaio e debitamente legalizzata della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio conseguita presso un Ateneo italiano, ovvero titoli i quali, in base alle disposizioni legislative vigenti, siano considerati equipollenti alle lauree suddette;

3) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando e su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

5) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, debitamente legalizzato.

Se il candidato è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, in Roma;

7) certificato su carta da bollo da L. 24 di buona condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove il candidato risieda da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

Tali certificati, debitamente legalizzati, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

8) certificato medico su carta da bollo da L. 34 in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle autorità comunali e prefetizie competenti e quelle dei sanitari militari vidimate dall'autorità militare superiore.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva; i militari in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, ovvero uno stralcio di detto stato di servizio o del foglio matricolare contenente tutti i dati occorrenti a comprovare la precisa posizione militare dell'aspirante, nonchè ogni altro documento atto a comprovare il servizio militare prestato dall'aspirante;

10) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800;

11) una fotografia (incollata su un foglio di carta formato protocollo), firmata dall'aspirante in modo leggibile sul lato anteriore e debitamente autenticata da un notaio.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura della Repubblica di Roma non occorrono legalizzazioni;

12) i candidati che appartengono alla categoria a) dell'art. 1, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 9), 10) e 11) del presente articolo.

I candidati appartenenti alla categoria a) dell'art. 1 dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, unitamente ad attestazione dell'Amministrazione da cui di-

pendono di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione;

I candidati appartenenti alla categoria *b)* del predetto articolo, dovranno presentare una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza nella quale siano indicati gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio non di ruolo, nonché il periodo e la natura del servizio prestato.

I candidati appartenenti alla categoria *c)* del predetto articolo, dovranno presentare una dichiarazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri con esplicita specificazione della durata e natura del servizio prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età e di quello previsto nell'art. 1 che dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione del presente bando.

E' concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, fino a dieci giorni prima dell'inizio delle prove stesse, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione, ciascun candidato potrà produrre tutti i documenti che riterrà utili al fine di dimostrare: *a)* il servizio prestato presso l'Amministrazione con particolare riguardo alla durata e alla natura degli incarichi ricevuti; *b)* la parte presa alla guerra 1940-43, alla lotta antifascista ed alla guerra di liberazione, con particolare riguardo all'atteggiamento tenuto dopo l'8 settembre 1943; *c)* l'attività svolta nel campo politico o nel campo scientifico e in altri campi atta a conferire speciali attitudini al servizio diplomatico-consolare.

Art. 5.

Le ammissioni dei candidati al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 6.

Gli esami verteranno sul programma di cui al decreto Ministeriale in pari data, allegato al presente decreto; essi consistiranno in quattro prove scritte e una orale. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

- a)* storia (dalla Rivoluzione francese);
- b)* cultura politica;
- c)* due lingue estere, scelte fra le seguenti: francese, inglese, russa, spagnola e tedesca.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e inoltre sulle seguenti:

- a)* storia (dai Trattati di Westfalia del 1648 alla Rivoluzione francese);
- b)* economia politica ed elementi di scienza delle finanze e di statistica;
- c)* diritto internazionale;
- d)* istituzioni di diritto pubblico italiano e cenni sulla costituzione dei principali Stati;
- e)* elementi di diritto privato;
- f)* geografia economica.

Art. 7.

I candidati avranno quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto ore per gli altri.

La prova scritta di cultura politica consisterà in un tema su un soggetto politico di attualità, atto a dimostrare l'attitudine del candidato alla valutazione degli avvenimenti della vita internazionale, con particolare riguardo alle questioni economiche e sociali.

Le prove scritte di lingue estere consistiranno in una traduzione dall'italiano con l'uso del vocabolario.

Il concorrente potrà chiedere di essere sottoposto alla prova scritta anche per le tre lingue da lui non scelte fra quelle di cui all'art. 6 del presente decreto nonché ad una prova orale di altra lingua.

La prova orale durerà complessivamente non meno di un'ora.

Art. 8.

Al fine di valutare agli effetti della graduatoria i titoli di cui all'art. 4 la Commissione giudicatrice disporrà di un numero di voti pari a quello di cui dispone per una prova scritta.

Il voto assegnato a ciascun candidato per i titoli anzidetti formerà media con i singoli voti assegnati per le prove scritte.

Art. 9.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome dei candidati ammessi al concorso, nonché del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 10.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni, nonché quelle del decreto-legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nella carriera diplomatico-consolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, nell'ordine della graduatoria stabilita sulla base dei titoli e degli esami previsti dal presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1947

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947
Registro n. 7, foglio n. 328. — BARNABA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale in pari data con il quale è bandito un concorso straordinario per titoli e per esami per l'ammissione a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Decreta:

Il programma delle materie di esame è stabilito come nell'annessa tabella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1947

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947
Registro n. 7, foglio n. 329. — BARNABA

I.

Diritto internazionale pubblico e privato.

(Principi generali del diritto internazionale pubblico. Diritto internazionale privato).

II.

Istituzioni di diritto pubblico italiano e cenni sulle costituzioni dei principali Stati.

III.

Elementi di diritto privato italiano

IV.

Storia.

L'Europa dopo il 1648 - influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridico-internazionali - primato francese e coalizioni anti-francesi.

Gli orientamenti spirituali più caratteristici del XVIII secolo (razionalismo, illuminismo, enciclopedismo, ecc.).

La Rivoluzione francese, L'Impero napoleonico, con particolare riguardo all'Italia.

Il Congresso di Vienna e la restaurazione del 1815. L'Europa tra la restaurazione e il '48.

L'America latina ed il nuovo assetto di quel Continente.

Il 1848-49 in Italia, in Francia, nei domini Asburgici e in Germania.

Il Piemonte nel decennio Cavouriano. Il Congresso di Parigi.

Formazione e consolidamento del Regno d'Italia (1859-60, 1863, 1870). Mazzini, Cavour, Garibaldi.

Il secondo Impero francese. La Germania di Bismark.

Gli Stati Uniti d'America: loro ampliamenti territoriali, guerra civile, progressi economici, politica estera.

L'Impero britannico (formazione, sviluppo, sua attuale configurazione).

Linee dello sviluppo interno e della politica estera della Russia del XIX secolo. La pace di Santo Stefano e il Congresso di Berlino. La Triplice alleanza. L'Europa e l'Africa negli ultimi decenni del XIX secolo.

Dottrine politiche: socialismo, comunismo, imperialismo, nazionalismo, panslavismo, panamericanismo, pangermanesimo, ecc.

L'Estremo Oriente e la politica europea.

La situazione politico-diplomatica del decennio precedente la prima guerra mondiale nei suoi punti centrali. L'Austria e le nazionalità, il Mediterraneo orientale e l'Impero Ottomano, la Triplice intesa, il Marocco, la Bosnia Erzegovina, l'Italia e la Turchia.

La prima guerra mondiale nei suoi elementi e momenti diplomatici più importanti. L'Italia dall'agosto 1914 al novembre 1918. I Trattati di Brest Litovsk e di Bucarest. I 14 punti di Wilson e gli armistizi. La pace di Versaglia. Il Trattato di Rapallo. Nascita e sviluppo della Piccola Intesa. La Società delle Nazioni, Francia e Germania. L'U.R.S.S.: stabilimento del nuovo regime e sua evoluzione, suoi rapporti con gli Stati europei, col Giappone e con la Cina, con gli Stati Uniti d'America e con gli Stati del vicino e medio Oriente. La Commonwealth britannica. Gli Stati Uniti ed i loro rapporti con l'Europa, col Giappone e con la Cina. Politica estera e coloniale italiana. Principali convegni ed accordi internazionali.

Il Fascismo, la sua politica interna, la sua politica di guerra. Il nazismo e la sua politica di guerra. Le crisi cecoslovacca e polacca nel 1938 e '39.

La seconda guerra mondiale. L'unione panamericana. La Carta atlantica. La Conferenza di Bretton Woods. La Conferenza di San Francisco - Statuto e formazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

V.

Economia politica.

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche.

Popolazione e produzione - Nozioni di economia demografica: colonizzazione interna ed emigrazione.

L'impresa e le sue forme. I sindacati fra aziende. Statizzazione e socializzazione. La rendita fondiaria - Profitto e salario. I sopra redditi - Risparmio - Capitale - Interesse.

La moneta: teorie economiche. Aggio. Inflazione. Deflazione e rivalutazione, stabilizzazione.

Il credito. Principi di economia bancaria - Politica e legislazione del credito - L'azione degli Istituti di emissione. L'intervento statale. Le Borse. Operazioni a termine su titoli e merci. Meccanismo ed effetti. La speculazione: fondamento ed effetti economici. Interventi dello Stato. Controllo dei prezzi, calmieri, ammassi.

Cenni di economia dei trasporti.

Nozioni sulla previdenza e le assicurazioni sociali.

Cicli e crisi economiche - le crisi « periodiche » di congiuntura e le crisi « organiche ».

Economia degli scambi - Teoria generale della formazione dei prezzi nei diversi regimi dello scambio. Il commercio internazionale. Il teorema dei costi comparati. I cambi. Politica del commercio internazionale - sistemi e tariffe doganali - trattati commerciali.

La bilancia dei pagamenti e la bilancia commerciale. Analisi della bilancia italiana dei pagamenti. Il controllo statale

sul commercio estero e sulle valute: teoria e pratica. Progetti per il ristabilimento di una maggiore libertà del commercio internazionale.

L'Ufficio internazionale del lavoro. La Banca dei regolamenti internazionali. Le conferenze economiche e monetarie. Il convegno di Ottawa Dumbarton Oaks. Bretton Woods. Il Fondo monetario internazionale.

Elementi di scienze delle finanze e di statistica.

Geografia economica.

VI.

Lingue estere.

Per le due lingue estere prescelte dal candidato l'esame scritto consiste in una traduzione dall'italiano con l'uso del vocabolario e l'esame orale in una conversazione con l'esaminatore.

(4873)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a sessantasette posti di ufficiale permanente di 5^a classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo A dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il regio decreto 18 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1947, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a sessantasette posti di ufficiale permanente di 5^a classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo A dei Servizi antincendi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1947, n. 217;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a sessantasette posti di ufficiale permanente di 5^a classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo A dei Servizi antincendi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1947, n. 217, è prorogato di giorni trenta.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - oppure alle prefetture, entro il termine perentorio suddetto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 12 novembre 1947

p. Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1947
Registro Interno n. 18, foglio n. 267. — VILLA

(4860)